

## Tribunale per i Minorenni di Bologna

prot. 281 /U/2020

Oggetto: emergenza sanitaria COVID-19 – indicazione per l'esecuzione dei provvedimenti adottati in merito alla regolamentazione del diritto di visita e frequentazione dei minorenni collocati in Comunità, Casa Famiglia e famiglie affidatarie

Il Presidente

atteso che:

- in ragione dell'emergenza sanitaria in corso è necessario chiarire, per i casi in oggetto, alcuni aspetti sulla gestione degli incontri fra i minorenni interessati e le famiglie di origine;
- le indicazioni che seguiranno non modificano quanto disposto a livello nazionale o locale dalle Autorità preposte ma ne chiariscono l'applicazione nell'ambito qui di interesse;
- le restrizioni citate non determinano una necessaria interruzione dei diritti di visita e frequentazione tra i minorenni ed i loro familiari, benchè questi debbano essere bilanciati con l'esigenza della tutela della collettività e la correlata limitazione dello spostamento delle persone;
- i predetti incontri dovranno comunque avvenire, quando fattibili, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie definite; in particolare è onere dei servizi sociali e dei referenti del contesto in cui è accolto il minorenne che avvengano nel rispetto delle prescrizioni generali in tema di contenimento del contagio COVID – 19 (compresa la distanza di almeno un metro, ovviabile solo in casi eccezionali con l'utilizzo di idonei presidi individuali quali le mascherine, e l'assenza delle sintomatologie specifiche) mentre è onere dei genitori collaborare per il rispetto di tali indicazioni nonchè presentarsi dotati delle citate mascherine nei casi in cui non sia oggettivamente applicabile, per l'età o le caratteristiche del minorenne, la distanza minima di sicurezza dallo stesso. Senza tali garanzie minime gli incontri, ancorchè già autorizzati non potranno essere svolti;
- allo stesso modo, i rientri dei minorenni presso le abitazioni dei genitori, anche quando già autorizzati, potranno avvenire solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti delle condizioni sanitarie minime per la loro realizzazione, tra cui l'assenza di sintomatologie e di situazioni a rischio di contagio;
- la materia è stata da ultimo chiarita, per gli aspetti sanitari, dalle indicazioni della Regione Emilia Romagna rese con l'atto del 18/03/2020 a cui si rinvia;
- sentiti i Giudici di Questo Tribunale ed il Procuratore della Repubblica che concorda;

### **autorizza**

la sospensione del diritto di visita e i rientri in famiglia dei minorenni inseriti con provvedimento di Questo Tribunale in contesti eterofamiliari, fatta salva la possibilità del loro corretto svolgimento, solo se sussistenti le condizioni sanitarie idonee all'esito di istruttoria da parte del servizio sociale competente che dovrà essere riferita a Questo Tribunale in caso di esito negativo. Impregiudicato in ogni caso il recupero delle visite e dei rientri non effettuati al termine dell'emergenza sanitaria.

**invita**

i servizi sociali, le comunità, le case famiglie e le famiglie affidatarie a collaborare per dare esecuzione a quanto sopra indicato e, in particolare nel caso in cui fossero necessarie restrizioni ai citati diritti di visita e frequentazione, a garantire e aumentare contatti telefonici anche attraverso il ricorso a sistemi di audio-video conversazione fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Si comunichi: al PM, ai responsabili dei Servizi Sociali territoriali e, per conoscenza, ai Presidenti dei Tribunali per l'inoltro ai Giudici delle sezioni famiglia, ai Giudici Tutelari non ed al Garante Regionale per l'Infanzia e l'adolescenza.

Bologna, 18/3/2020

Il Presidente

  
Il Presidente  
Dott. Giuseppe Spadaro